

Nuovo Ponte dell'Uccellino



**COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME
SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO
E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO
PUNTUALE SU VIA MORELLO**

ANNO 2022

Progetto Definitivo

**URB
004A**

**INQUADRAMENTO URBANISTICO
COMUNE DI SOLIERA**

Rev. 1
marzo 2022

Gruppo di lavoro

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana

Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi


Gruppo di lavoro: Geol. Pierluigi Dallari - Ing. Giorgio Piacentini

Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzirani



COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E OPERE STRADALI SU VIA MORELLO Inquadramento urbanistico

Il presente progetto interessa il comune di Soliera per i tratti relativi alle opere puntuali di miglioramento stradale previste sul lato nord di via Morello. Nel Piano particellare di esproprio e negli allegati relativi al progetto definitivo sono identificate le aree interessate da tali opere e dedicate alla realizzazione di piazzole di sosta a lato della sede stradale.



Stralcio Piano particellare di esproprio

Le aree individuate fanno parte del territorio rurale e sono sottoposte alle tutele previste dal PSC vigente.

Di seguito elencati gli ambiti di tutela evidenziati negli estratti dello strumento urbanistico in corrispondenza delle aree di progetto ed i relativi riferimenti normativi.

Aspetti condizionanti


Fascia di rispetto stradale e fascia di rispetto ferroviario (PSC art.5.1 e RUE art.3.3.6)

Canali con fascia di rispetto inedificabile di m. 10 (PSC art.5.1 e RUE art.2.1.3)

Ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (PSC art.5.1 e RUE art.2.2.3)

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (PSC art.5.1 e RUE art.2.2.7)

Altre strade storiche (PSC art.5.1 e RUE art.2.2.9)



Art. 2.2.3 - Aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

1. Le aree di tutela di caratteri ambientali dei corsi d'acqua, insieme con le fasce di cui all'articolo precedente, costituiscono il campo di applicazione dell'art. 17 del P.T.P.R.. come recepito dall'art. 17 del P.T.C.P.. Oltre alle aree individuate dal P.T.C.P., il PSC individua inoltre, e sottopone alla medesima disciplina, fasce di tutela della larghezza di m.. 50 ai lati di alcuni altri canali e corsi d'acqua minori meritevoli in relazione ai loro connotati paesaggistici.

2. In dette aree vale quanto previsto al comma 2 dell'art. 2.2.1 relativamente agli alvei, con la precisazione che nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento o di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete, eccettuate quelle completamente interrate, si deve di norma evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale.

3. In queste aree, ferme restando le destinazioni di zona di cui al Titolo IV, è consentito esclusivamente:

a) la realizzazione di interventi di cui al comma 4 del precedente articolo 2.2.1;


b) la realizzazione di opere ed interventi di cui al comma 3 del precedente art. 2.2.2;

c) gli interventi di MO, MS, RC, RE, delle costruzioni esistenti secondo i limiti previsti dalle norme delle rispettive zone e rispettando le eventuali categorie di tutela di cui al seguente Art. 2.2.6; detti interventi edilizi devono comunque rispettare e valorizzare le caratteristiche tecnologiche, tipologiche ed estetiche degli edifici preesistenti. Gli interventi di nuova costruzione in ampliamento non devono comunque interessare una fascia di m.. 10 dal limite dell'alveo, o, qualora riguardino edifici posti a distanza inferiore, devono essere realizzati dalla parte opposta rispetto all'alveo;

d) la realizzazione di nuovi edifici strettamente funzionali all'attività agricola, a potenziamento di centri aziendali preesistenti, secondo gli indici e le destinazioni d'uso previsti per le zone E, con esclusione di nuovi impianti produttivi aziendali destinati alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, di serre fisse e di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o industriali, e con l'obbligo di collocare tali fabbricati a distanza, dal limite dell'alveo, non inferiore a quella degli edifici colonici preesistenti all'interno della stessa proprietà fondiaria, e comunque non inferiore a 10 m.;

4. Le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'Art. 2.2.1 e le strade poderali e interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico e naturalistico degli ambiti territoriali interessati.

5. Nelle presenti aree di tutela è in particolare vietato l'abbattimento senza autorizzazione di alberature di essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10 misurato ad un metro dal suolo.



Art. 2.2.7 -Aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. La “Carta delle tutele e vincoli” del PSC (Tav. 2) riporta il campo di applicazione dell’Art. 19 del P.T.P.R. recepito dall’Art. 19 del P.T.C.P..
2. Tali aree possono essere interessate dalla realizzazione o potenziamento di impianti tecnologici o infrastrutture tecnologiche o per la mobilità, solamente qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, oppure, in assenza di previsione in tali strumenti, previa verifica della loro compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato attraverso uno studio di impatto ambientale o, ancora, qualora tali infrastrutture o impianti abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.
3. In queste aree gli interventi edilizi sono regolati dalle norme delle zone agricole di cui al Capo 4.3, nel rispetto delle disposizioni dell’Appendice 2 – Norme morfologiche per il decoro e per un corretto inserimento paesaggistico degli interventi in territorio rurale (Prescrizioni e Indirizzi) con le seguenti limitazioni specifiche:
 - non è ammessa la realizzazione di nuovi centri aziendali;
 - interventi per l’uso, residenza rurale, d2.1, d2.2 o d2.4 sono ammessi limitatamente alle unità aziendali che già dispongono di edifici esistenti per tale uso;
 - interventi per l’uso c3: non sono ammessi;
 - interventi per l’uso b2.6 non sono ammessi.

Art. 2.2.9 - Tutela della viabilità storica

1. In applicazione dell’art. 24 del P.T.P.R. e dell’art. 24A del P.T.C.P., il PSC individua e tutela la viabilità di interesse storico presente nel territorio comunale, ossia la viabilità che corrisponde a tracciati già individuabili nella cartografia storica.
2. Gli interventi sulla viabilità individuata come 'storica' nella tav. 2 e che non sia definita come viabilità primaria o secondaria nella tav. 1 del PSC, dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia dei manufatti costitutivi quali ponti; muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, sia delle opere laterali quali fossi e tabernacoli votivi.
3. Gli interventi sulla viabilità individuata come 'storica' nella tav. 2 del PSC e che sia definita 'primaria' o 'secondaria' nella tav. 1 possono prevedere rettifiche del tracciato e ampliamenti della sede, ma dovranno comunque nei limiti del possibile, assicurare la conservazione dei manufatti costitutivi e delle opere laterali di cui al comma precedente.
4. Non costituiscono violazione delle presenti norme le opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali, nonché la realizzazione delle opere viarie espressamente previste nelle planimetrie di PSC.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Sportello Unico



Art. 2.1.3 - Fasce di rispetto dei canali di bonifica e irrigui

1. Le Tav. n. 2 del PSC individuano i canali di bonifica e i canali irrigui a cui si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368.
2. Per una fascia della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine, è vietata la costruzione di edifici. Per una fascia della larghezza di m. 5,00 misurata come sopra, è vietata: l'aratura del suolo, l'impianto di siepi o di alberature ad alto fusto, la realizzazione di recinzioni, di bacini o fossati privati, nonché di altri manufatti che possano ostacolare il passaggio di mezzi di servizio dell'Ente gestore del canale o l'esecuzione di opere di manutenzione.

Verificato il quadro normativo si ritiene che non sia necessaria una variante urbanistica in quanto non si rilevano elementi in contrasto con la trasformazione del territorio prevista dal progetto, la quale risulta coerente con lo strumento urbanistico vigente.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO) Tel. 059 568524 - 568597 – Fax 059 568520
EMAIL: salvatore.falbo@comune.soliera.mo.it posta certificata: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it
P.IVA 00221720360